

Verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione Immigrati Extracomunitari di Pordenone del
giorno 17 dicembre 2021



L'anno 2021 il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 16:00 in Pordenone, in Viale Cossetti n° 10, presso la sede dello Studio Traduzioni CTLP che ci ospita, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'Associazione Immigrati di Pordenone, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) modifica dello statuto
- 4) varie ed eventuali.

Il presidente, constatata la validità della riunione in quanto è presente, personalmente o per delega, la maggioranza qualificata dei soci dell'associazione nelle persone dei signori/e:

- Mauro MARRA - Via della Chiesa, 2/3 - 33080 Porcia (PN) - tel. 335 5312758
- Adolphe ACKAH BOUA - Via S. Sebastiano, 60 - Roveredo in piano (PN)
- Natalino SARRA - Piazza donatori AVIS/AIDO n° 6/3 - Cordenons (PN)
- Willer MONTEFUSCO - Via Mazzini, 18 - Pordenone
- PEROSA Luigina - Via Molinari - Pordenone
- Maria Teresa Fernandez - Via Magellano, 14 - San Vito al Tagliamento (PN)
- Gabriel TSHIMANGA - Via Fiamme Gialle - Pordenone
- Clementina PACE - Viale Marconi - Pordenone
- Paola MARZINOTTO - Via Zara, 45A - Pordenone
- Carlo Mayer - Via De Paoli - Pordenone
- Elisabetta Michielin - Via De Paoli - Pordenone
- Billa Salama - Via L. Pirandello - Pordenone
- Bigaton Claudia - Via della chiesa. 2 - Porcia
- Emiliano Marra - Via Leopardi - Pordenone
- Francesca Marra - Via Damiano Chiesa - Pordenone
- Rita Iocolano - Via Leopardi - Pordenone,

chiama a fungere da segretario verbalizzante il prof. Willer Montefusco.

Quindi il presidente passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno che è la modifica dello statuto dell'Associazione Immigrati di Pordenone per adeguarlo alle direttive del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, noto come codice del terzo settore; a questo proposito il presidente consegna ai presenti una bozza dello statuto modificato affinché tutti ne prendano visione. Dopo aver letto, discusso e modificato la bozza del nuovo statuto, l'assemblea lo approva e lo allega al presente verbale come "Allegato 1"

Alle ore 18.00, esauriti gli argomenti all'o.d.g. e visto che nessuno chiede la parola, il presidente aggiorna la seduta a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ASSOCIAZIONE IMMIGRATI
EXTRACOMUNITARI DI PORDENONE
Via Pieve 40A - TORRE (PN)
Tel. 0434 640035 - Fax 0434 640032

atto registrato a Pordenone il 06/01/2022
al n° 8 Mod. 3 con liquidati € esente
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____



allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 04/01/2022 al
n° 8 Mod. 3 con
liquidati € esente di cui

93

ALLEGATO 1 al verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione Immigrati Extracomunitari di Pordenone del giorno 17 dicembre 2021

Premesso che L'Associazione Immigrati Extracomunitari di Pordenone, costituita il 25 gennaio 1990 e riconosciuta come "associazione di immigrati" dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, attiva da oltre 30 anni, per ottemperare a quanto stabilito dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, adegua il proprio statuto come indicato qui di seguito:

STATUTO

ASSOCIAZIONE IMMIGRATI DI PORDENONE - Organizzazione di Volontariato (o ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"Associazione Immigrati di Pordenone ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di *Pordenone* e ufficio staccato a San Vito al Tagliamento, con *durata illimitata*.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la tutela, l'integrazione sociale, culturale ed economica di tutti gli immigrati dimoranti in Italia per motivi di lavoro dipendente o autonomo, per motivi di studio o per motivi politici, sia che si tratti di rifugiati riconosciuti dal Governo Italiano, sia che si tratti di "rifugiati de facto". L'associazione è apartitica e aconfessionale.

L'associazione *non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n° 244;

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- 1) Iniziative di studio, ricerca, documentazione e dibattito sulle problematiche connesse alle migrazioni;

- 2) Iniziative di promozione e sensibilizzazione per una corretta interpretazione e applicazione dell'intera legislazione in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e studio degli stranieri, per l'introduzione di una riforma delle norme di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia, per l'approvazione di una apposita normativa sul lavoro autonomo degli stranieri, per l'ampliamento e il miglioramento dei rapporti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, nonché per l'eventuale reinserimento degli immigrati nei paesi di origine;
- 3) L'organizzazione o la promozione di iniziative di assistenza diretta o indiretta di tutti gli stranieri dimoranti in Italia;
- 4) L'organizzazione e/o la promozione di iniziative culturali finalizzate a una migliore interazione degli stranieri nella società italiana, quali ad esempio, ma non limitatamente, corsi di lingua italiana e di formazione professionale;
- 5) L'organizzazione e/o la promozione di iniziative culturali finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione della cultura d'origine dei migranti e dei loro familiari, quali ad esempio corsi di lingua madre, attività di documentazione sulla vita e la cultura dei paesi di origine, rappresentazioni, spettacoli, etc.;
- 6) L'organizzazione e/o la promozione di iniziative culturali finalizzate alla conoscenza – da parte della popolazione italiana – delle tradizioni, della storia e della cultura dei paesi di origine dei migranti, allo scopo di contrastare le emergenti manifestazioni di xenofobia e razzismo e di fornire una corretta informazione sulla realtà delle migrazioni e sulle problematiche ad esse connesse;
- 7) Iniziative di promozione e di coordinamento dell'associazionismo fra gli stranieri, eventualmente anche mediante la costituzione di rapporti federativi con altre associazioni;
- 8) Iniziative svolte alla ricerca di alloggi, facilitando interventi pubblici, per i migranti;
- 9) La promozione e la tutela del diritto allo studio e alla formazione e riqualificazione professionale dei migranti;
- 10) Ogni altra iniziativa utile per una maggiore tutela dei migranti e per una maggiore interazione sociale, culturale e economica degli stessi.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriali, le quali sono:

- n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n° 125 e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n° 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale vengono stabilite dal Comitato Direttivo, il quale deve predisporre, almeno una volta all'anno, un programma di iniziative e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea. Successivamente all'approvazione del programma il Comitato



Successivamente all'approvazione del programma il Comitato Direttivo si fa carico dell'attuazione del programma stesso ed è tenuto a riferire periodicamente all'Assemblea.

Tutti gli atti e le operazioni contrattuali di qualsiasi natura, ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale sono posti in essere dal Presidente su mandato del Comitato Direttivo.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci effettivi tutti i cittadini stranieri, gli stranieri naturalizzati e le persone fisiche di nazionalità italiana che condividono le finalità dell'associazione e che partecipano alle attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione di ogni socio si intende sempre e comunque fatta a titolo personale, a prescindere completamente dalla partecipazione di questi – a qualsiasi titolo – a associazioni e/o organizzazioni di qualsiasi tipo, compatibili con le finalità e le pratiche dell'Associazione. Del pari la partecipazione alle cariche elettive di ciascun socio ha ugualmente carattere personale a prescindere dalle opinioni politiche individuali o del gruppo di appartenenza, che però devono essere compatibili con le finalità e le pratiche dell'Associazione.

Chi intende essere *ammesso* come socio dovrà presentare al Comitato Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Comitato Direttivo, nel libro degli associati.

Il Comitato Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione inappellabile di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

ASSOCIAZIONE
"ACQUEDOTTI"
a Pieve, 40/A
tel. 0434 51235 -



partecipare alle assemblee e a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché tutte le delibere prese dall'assemblea dei soci e dal Comitato Direttivo;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Inoltre i soci sono tenuti:

- a) a farsi portatori in prima persona delle finalità dell'Associazione, impegnandosi nella vita di tutti i giorni a diffondere il dibattito sulle problematiche dell'emigrazione;

b) a ampliare la schiera degli iscritti e simpatizzanti dell'Associazione indicando questa come riferimento a ogni altro migrante;

c) a mantenersi informati sull'attività svolta dal Comitato Direttivo e dei suoi rappresentanti, controllando il suo operato e il rispetto degli impegni da esso assunti di fronte ai soci.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *dipartita, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure tenga un comportamento in contrasto con i fini dell'Associazione e in generale con gli interessi dei migranti, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Comitato Direttivo approvata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni e controdeduzioni dell'interessato.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:



- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo
- l'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017)
- Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017)

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*. È tuttavia ammesso il voto per *delega scritta*, su questioni poste all'ordine del giorno, da parte dell'associato che non può partecipare di persona all'assemblea, peraltro ciascun socio effettivo non può avere più di una delega per ogni assemblea. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, o eventualmente tramite posta elettronica.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* con indicazione delle questioni poste all'ordine del giorno, da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Direttivo non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere *revocato*.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il numero degli amministratori componenti il Comitato Direttivo deve essere compreso tra 3 e 7; detti amministratori sono nominati dall'Assemblea, *durano* in carica fino a dimissioni o a revoca da parte dell'Assemblea e possono essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente: il Presidente ha l'esclusiva funzione di convocare le riunioni del Comitato Direttivo stesso, di dirigere l'ordinato svolgimento dei lavori, di curare l'amministrazione economica dell'Associazione, di predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, da sottoporre a fine anno al Comitato Direttivo per la presentazione all'Assemblea. Inoltre il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Comitato Direttivo può farsi assistere da gruppi informali di lavoro costituiti fra soci e eventualmente da sostenitori esterni per singole iniziative o parti del programma. In tal caso ciascun gruppo di lavoro deve essere presieduto da un membro del Comitato Direttivo, il quale risponde, nei confronti del Comitato stesso, dello svolgimento dell'attività del gruppo.

In ogni caso, all'interno del Comitato Direttivo possono essere ripartiti tra i membri competenze e responsabilità per specifici aspetti del programma o per singole iniziative, in ordine alle quali ciascun membro incaricato deve rispondere di fronte al Comitato Direttivo.

ART. 9 (l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.10 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e

privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

Esso è *predisposto* dal Comitato Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117



La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Comitato Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente

ASSOCIAZIONE IMMIGRATI
EXTRACOMUNITARI DI PORDENONE
Via Piave, 40/A - TORRE (PN)
Tel. 0434 412235 - Fax 0434 536082

Il Segretario

Si certifica che la presente copia fotostatica è conforme all'originale riportato nel libro dei verbali delle assemblee dell'Associazione Immigrati Extracomunitari di Pordenone dalla pagina 129 alla pagina 138. – Pordenone, 20 dicembre 2021.

Il Presidente

ASSOCIAZIONE IMMIGRATI
EXTRACOMUNITARI DI PORDENONE
Via Piave, 40/A - TORRE (PN)
Tel. 0434 412235 - Fax 0434 536082

IL Segretario